

Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Titolo V – “Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati”

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente e, in modo particolare, attraverso una corretta ed univoca applicazione delle normative, nel rispetto dei principi e criteri di priorità stabiliti dalla legislazione, comunitaria e nazionale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che nella parte IV, Titolo V, disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

DATO ATTO che il predetto Titolo V attribuisce alle Regioni la titolarità delle procedure di bonifica e, quindi, i poteri di autorizzazione dei piani di caratterizzazione, delle analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifiche nonché dei progetti definitivi degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e di ripristino ambientale dei siti contaminati;

DATO ATTO, tuttavia, che la Regione, con legge 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”, ha stabilito che fino all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale;

RICHIAMATO l’art. 3 della L.R. 83/2000 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” che, al comma 3, stabilisce che “per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, salvo diversa espressa disposizione, la Regione si avvale della consulenza tecnica e scientifica dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente di cui alla L.R. 29.7.1998, n. 64 ... omissis”;

DATO ATTO che la L.R. 83/2000 e s.m.i. all’art. 3, comma 1, lett. f), attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

RICHIAMATA la L.R. n. 64/98 e s.m.i. e, più in particolare, quanto stabilito alle lett. d), e), j) ed o) dell’art. 5 in ordine ai compiti che l’ARTA deve svolgere, ovvero:

- “fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale” (lett. d);
- “erogare le prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni, dalle Province, dalle aziende U.S.L. e da altre amministrazioni pubbliche, dai Parchi ed Aree Naturali protette nonché Autorità di Bacino regionali e Consorzi acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto” (lett. e);
- “svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle

autorità competenti che vanno comunicati sistematicamente da parte delle suddette autorità all'A.R.T.A.” (lett. j);

- *“fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale” (lett. o);*

RICHIAMATO il vigente Regolamento dell'ARTA, approvato con DGR n. 2873 del 29.12.1999;

DATO ATTO che talune prestazioni che l'ARTA è chiamata a fornire rivestono carattere istituzionale ed obbligatorio e, quindi, non oneroso;

STABILITO che tra le predette prestazioni non onerose fornite dall'ARTA devono essere ricomprese quelle afferenti le attività istruttorie sulle varie fasi previste nel Titolo V del D.Lgs. 152/06, la cui titolarità è posta in capo alla Regione e che quest'ultima ha delegato alle amministrazioni comunali giusto quanto stabilito con L.R. 27/06;

STABILITO, altresì, che tra le suddette prestazioni non onerose fornite dall'ARTA devono essere ricomprese quelle afferenti i controlli e le verifiche sulle attività (analitiche e non) poste in essere dai soggetti responsabili di contaminazione delle matrici ambientali (indagini preliminari, verifiche sull'autocertificazione, piano della caratterizzazione ecc.), in quanto le stesse sono rese a favore dei Comuni e della Regione e non già a favore o contro il soggetto obbligato che le sta svolgendo;

CONSIDERATO che in relazione alla corretta ed univoca applicazione del richiamato Titolo V del D.Lgs. 152/06 pervengono numerose richieste di chiarimenti da parte di soggetti (pubblici e privati) cointeressati, a vario titolo, alla gestione della vigente normativa e che, pertanto, appare opportuno fornire le necessarie disposizioni di indirizzo atte definire univocamente le procedure tecnico-amministrative in ordine all'applicazione delle norme in questione;

RITENUTO, pertanto, di dover fornire le necessarie disposizioni di indirizzo relativamente agli Enti interessati (Province, Comuni, ARTA, ecc.), in ordine ad alcuni articoli contenuti nel Titolo V del D.Lgs. 152/2006 allo scopo di agevolarne la corretta ed univoca applicazione da parte degli stessi ed in particolare per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 242, 244, 247 e 249 dell'anzidetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto esplicitato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1529 del 27.12.2006 avente ad oggetto “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett.a) “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinary tecnico per la gestione e l'aggiornamento”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 83 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **approvare** il documento contenente “Linee di indirizzo in materia di bonifica di siti contaminati” di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **riservarsi**, ove ricorrano motivi di opportunità e/o necessità, di emanare ulteriori disposizioni di indirizzo relative alla migliore ed univoca applicazione delle norme contenute nel citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all’ANCI-Abruzzo, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, alla Direzione centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti provinciali e sub-provinciale dell’ARTA, all’Albo nazionale Gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
4. di **disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Titolo V

Allo scopo di agevolare la corretta ed univoca applicazione relativamente ad alcuni articoli contenuti nel Titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. “*Bonifica di siti contaminati*”, si impartiscono le seguenti direttive:

1. In materia di “*Procedure operative ed amministrative*” – Art. 242, comma 2:

- 1.1 l'autocertificazione relativa alla conclusione del procedimento di notifica deve essere trasmessa al comune, alla provincia, alla regione ed all'ARTA;
- 1.2 al comune, in quanto autorità competente, sono demandate le attività di verifica e controllo nei quindici giorni successivi alla data di notifica;
- 1.3 il comune, ai fini della verifica di cui al punto precedente, si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'ARTA;
- 1.4 l'attività svolta dall'ARTA in favore del comune titolare del procedimento riveste carattere istituzionale ed obbligatorio e, quindi, non oneroso.

2. In materia di “*Procedure operative ed amministrative*” – Art. 242, comma 3:

- 2.1 le attività di verifica e controllo eseguite dall'ARTA in merito alla esecuzione del piano della caratterizzazione da parte dei professionisti di cui si avvale il soggetto obbligato (quali, a mero titolo di esempio: presenziare alle operazioni di campionamento, acquisizione campioni, esecuzione di controanalisi di controllo ecc.), poiché sono svolte dall'Agenzia stessa in favore del Comune e della Regione, rivestono carattere istituzionale ed obbligatorio e, quindi, non oneroso.

3. In materia di “*Procedure operative ed amministrative*” – Art. 242, comma 4:

- 3.1 il soggetto responsabile della potenziale contaminazione deve presentare al comune, alla provincia, alla regione ed all'ARTA i risultati dell'analisi di rischio entro sei mesi dalla data di approvazione del piano di caratterizzazione;
- 3.2 il comune effettua l'istruttoria sulla documentazione presentata in contraddittorio con il soggetto responsabile;
- 3.3 a tal fine il comune si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'ARTA;
- 3.4 l'attività svolta dall'ARTA in favore del comune titolare del procedimento riveste carattere istituzionale ed obbligatorio e, quindi, non oneroso.

4. In materia di “*Procedure operative ed amministrative*” – Art. 242, commi 5 e 6:

- 4.1 qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione degli inquinanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza dei servizi, convocata dal comune, approva il documento dell'analisi di rischio e dichiara concluso positivamente il procedimento;
- 4.2 il comune con proprio atto sancisce la conclusione positiva del procedimento;
- 4.3 la conferenza dei servizi di cui sopra prescrive, di norma, lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito;
- 4.4 il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'emissione dell'atto del comune che ha sancito la conclusione del procedimento, invia al comune, alla provincia, alla regione ed all'ARTA un piano di monitoraggio;
- 4.5 il comune, avvalendosi della consulenza tecnico-scientifica dell'ARTA e sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio richiesto dalla conferenza;
- 4.6 l'attività svolta dall'ARTA in favore del comune titolare del procedimento riveste carattere istituzionale ed obbligatorio e, quindi, non oneroso;
- 4.7 il comune deve istituire un apposito albo pubblico nel quale riportare, almeno, i dati relativi alla proprietà, ai dati catastali, alle concentrazioni dei contaminanti rilevate ed alle matrici ambientali

interessate per ogni sito nel quale siano state evidenziate concentrazioni superiori alle CSC ma inferiori alle CSR;

5. In materia di “*Procedure operative ed amministrative*” – Art. 242

- 5.1 allo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il comune impone al soggetto interessato (con oneri a carico di quest’ultimo), prima del rilascio dell’autorizzazione a costruire, una indagine di caratterizzazione ambientale sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee, che evidenzii la compatibilità dell’intervento proposto con l’eventuale stato di contaminazione dell’area per la quale il soggetto interessato stesso ha richiesto il permesso a costruire nel caso in cui le aree siano state utilizzate per attività produttive (industriali o artigianali);
- 5.2 nel caso in cui venga evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il soggetto interessato, nel caso in cui sia il nuovo proprietario dell’area, ne da comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, all’ARTA ed al Prefetto secondo le procedure stabilite agli artt. 242 e 304 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5.3 il predetto nuovo proprietario dell’area è tenuto, altresì, a mettere in atto le necessarie misure di sicurezza d’emergenza atte a limitare il pericolo che la potenziale contaminazione rilevata possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di potenziale contaminazione anzi detta, fermo restando il diritto di rivalsa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa, nei confronti del/i responsabile/i della predetta situazione di potenziale contaminazione;
- 5.4 la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4.2, attiva quanto stabilito dall’art. 244 del del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5.5 nel caso in cui siano stati evidenziati superamenti delle CSC a seguito dell’effettuazione delle indagini di caratterizzazione ambientale da parte del proprietario del sito e sia lo stesso proprietario a richiedere il cambio di destinazione d’uso del proprio sito, il predetto proprietario deve avviare le procedure stabilite dall’art. 242 e 304 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5.6 l’obbligo di effettuare l’indagine di caratterizzazione ambientale permane anche nel caso in cui il comune o altro ente pubblico o di diritto pubblico, intenda variare la destinazione d’uso di aree, industriali o artigianali, di propria titolarità;
- 5.7 in tal caso i costi necessari all’effettuazione delle indagini di caratterizzazione ambientale sono posti in capo al comune stesso ovvero all’ente pubblico o di diritto pubblico;

6. In materia di “*Ordinanze*” – Art. 244, comma 2:

- 6.1 il comune provvede ad emettere apposita ordinanza nel caso in cui il responsabile della potenziale contaminazione, pur essendo stato individuato, non attivi le procedure di cui all’art. 242 e, quindi, non provveda ai successivi adempimenti previsti dal Titolo V del decreto;
- 6.2 il comune provvede ad emettere apposita ordinanza anche nel caso in cui il responsabile della potenziale contaminazione ovvero della contaminazione, pur avendo attivato le procedure di cui all’art. 242, non provveda ai successivi adempimenti;
- 6.3 in virtù di quanto stabilito con **D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006**, pubblicato sul B.U.R.A n. 11 speciale Ambiente del 9 Febbraio 2007, l’emissione dell’ordinanza sindacale (art. 242 del decreto) o provinciale (art. 244 del decreto) nei confronti del soggetto obbligato e la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria dello stesso nel caso in cui il predetto soggetto obbligato non ottemperi alle disposizioni impartite dal comune o dalla provincia, è *conditio sine qua non* per avviare i necessari interventi sostitutivi da parte del comune o della regione.

7. In materia di “*Siti soggetti a sequestro*” – Art. 247:

- 7.1 nel caso in cui un sito potenzialmente contaminato o contaminato sia soggetto a sequestro giudiziario e la provincia, la regione o l’ARTA ne vengano a conoscenza provvedono a darne immediata comunicazione al comune;
- 7.2 il comune provvede ad emettere apposita ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione finalizzata ad imporre al soggetto responsabile dello stato di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, di richiedere

- all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'accesso al sito al fine di eseguire i necessari interventi messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, inviandone copia ai predetti soggetti;
- 7.3 l'obbligo di cui al punto precedente permane anche nel caso in cui sia il solo comune ad essere a conoscenza del provvedimento di sequestro giudiziario del sito.

8. In materia di “Aree contaminate di ridotte dimensioni” – Art. 249:

Per l'applicazione delle c.d. “procedure semplificate”, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- 8.1 ai fini del computo dell'estensione dell'area potenzialmente contaminata è necessario considerare l'eventuale dispersione dei contaminanti nella falda ovvero la superficie massima indicata nell'Allegato 4 al Titolo V del decreto, non superiore a **1000 mq**, va intesa come proiezione in superficie delle aree contaminate nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee; in altre parole è necessario definire le dimensioni, proiettate sul piano orizzontale, del *plume* di inquinamento presente nelle suddette matrici;
- 8.2 nel caso in cui nello stesso sito siano presenti più fonti di contaminazione, ai fini del computo della superficie concorrono tutte le aree, proiettate in superficie, interessate dai contaminanti presenti nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- 8.3 quanto indicato nei precedenti punti 7.1 e 7.2 trova applicazione a qualsiasi sito e qualunque ne sia la destinazione d'uso, ivi compresa la rete di distribuzione carburanti;
- 8.4 nel caso in cui le verifiche condotte sullo stato di contaminazione delle matrici ambientali evidenzino che si hanno valori di contaminazione superiori alle CSC fino ai confini del sito interessato all'attività produttiva (ivi compresa la rete di distribuzione carburanti), non trovano applicazione le procedure semplificate anche nel caso in cui la superficie interna al predetto sito (intesa nel senso indicato nel precedente punto 7.1) sia inferiore a 1000 mq;
- 8.5 quanto disposto nei punti precedenti non si applica nel caso in cui la potenziale contaminazione discenda da un evento accaduto nelle 48 ore antecedenti la comunicazione, da parte del soggetto obbligato, di volersi avvalere delle “procedure semplificate”.